

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 185)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCAGLIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1968

Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale presso enti operanti nel settore della scuola primaria

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 dicembre 1967, n. 1213, fu disciplinato organicamente l'impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria, con riguardo alle esigenze effettive e alla situazione che negli anni precedenti si era determinata per soddisfare le esigenze medesime.

La citata legge prevede:

l'assegnazione quinquennale di insegnanti elementari ordinari di ruolo normale con apposita normativa (articoli 6 e 7):
a) presso ogni ispettorato scolastico e ogni direzione didattica (articolo 2), con i compiti di segreteria e quindi in numero corrispondente all'organico degli ispettorati e delle direzioni che attualmente comprende 4.366 posti; *b)* alle direzioni didattiche per servizio da svolgere presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali dei medesimi, per i com-

piti di istituto (articolo 3), fino ad un contingente di 1.435 unità; *c)* agli istituti magistrali statali (articolo 4), per le esercitazioni didattiche, di regola in misura di un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi; *d)* unitamente a direttori didattici, ad attività parascolastiche varie (articolo 5) alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero di grazia e giustizia (quest'ultimo per attività relative agli Istituti di rieducazione dei minorenni) fino ad un contingente di 700 unità;

il collocamento permanente fuori ruolo per una sola volta (e quindi ad esaurimento del contingente) con apposita normativa (articolo 8), di ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, per servizio da svolgere presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali, fino ad un contingente di 2.200 unità.

Essendosi verificata divergenza di opinione e in presenza della necessità di emanare la legge per svolgere i suoi adempimenti invero complessi non oltre l'anno scolastico 1967-68, fu stralciata — facendone oggetto di un separato disegno di legge — la parte relativa alla utilizzazione di insegnanti elementari ordinari di ruolo normale presso enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria con attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica, nonchè presso enti operanti istituzionalmente con attività sociale o di assistenza a favore del personale insegnante o direttivo delle scuole elementari.

Il disegno di legge viene ripresentato e riporta integralmente, e nel medesimo testo, la parte relativa alla materia di cui trattasi.

Ad ulteriore illustrazione della necessità e urgenza del provvedimento, si fa presente che i Provveditori agli studi, invitati a riferire sulle accertate esigenze delle rispettive province ai fini della ripartizione del contingente di 700 unità previsto dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, rilevarono che per l'anno scolastico 1968-69, ove non fosse intervenuto in tempo il provvedimento in parola, si sarebbe avuta pregiudizievole flessione in attività indispensabili al servizio scolastico, la dispersione di operatori quanto mai esperti in tali compiti, la recessione nella azione di enti istituzionalmente qualificati nel settore delle attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica.

Analogo concetto venne espresso dalla Terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione nel parere espresso in data 10 maggio 1968 — ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge n. 1213 — in sede della ripartizione del predetto contingente di 700 unità. Precisamente « la Sezione ha rilevato come il prospetto dell'at-

tuale riparto del personale e le proposte di nuove destinazioni ai sensi della legge in oggetto non può tener conto di tante benemerite presenze e iniziative esistenti a cura di enti diversi e con la collaborazione di personale insegnante statale. Manifestata la preoccupazione per il previsto venir meno di queste utilissime attività, la Sezione suggerisce che l'Amministrazione si faccia immediatamente promotrice, all'inizio della nuova legislatura, di una legge volta a consentire e disciplinare tali forme di attività ».

Il disegno di legge consta di un solo articolo, con il quale si provvede a stabilire:

a) gli enti presso i quali è consentita la utilizzazione di insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, particolarmente qualificati per attività integrative, complementari o di sperimentazione didattica nell'ambito della istruzione primaria.

Gli enti sono quelli istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria con attività integrative e complementari o di sperimentazione, nonchè quelli che svolgono istituzionalmente attività sociale o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari;

b) l'assegnazione di insegnanti per la utilizzazione in parola ha luogo, previa domanda da parte degli enti predetti, mediante apposita convenzione tra gli enti predetti con il Ministero della pubblica istruzione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale del Ministero stesso;

c) il contingente di insegnanti, per l'utilizzazione di cui sopra, non potrà essere complessivamente superiore a 800 unità, cioè in numero lievemente inferiore alla presente situazione.

Il disegno di legge non prevede copertura finanziaria, perchè la sua applicazione si esaurisce nell'ambito della spesa in atto sostenuta.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria, con attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica, soggetti a vigilanza a norma delle vigenti disposizioni, nonché enti che svolgono istituzionalmente attività sociale o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, sono ammessi a stipulare con il Ministero della pubblica istruzione apposita convenzione, da pubblicare sul « Bollettino Ufficiale » del Ministero stesso, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella suddetta convenzione.

Il numero degli insegnanti di cui al precedente comma non può essere complessivamente superiore a 800 unità, ripartite fra gli enti con decreto ministeriale.

Gli enti ai quali si riferisce la disposizione contenuta nel primo comma, presso i quali siano già in servizio insegnanti elementari, direttori o ispettori, per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, debbono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.